

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER L'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER IL
CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO di ESERCIZI DI
VICINATO DI GENERI DI GASTRONOMIA, DI ATTIVITA'
DI PANIFICAZIONE, ARTIGIANALI, IMPRENDITORI
AGRICOLI. ARREDO E DECORO URBANO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale _____

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 Norme generali
- Art. 3 definizioni
- Art. 4 Norme generali per l'occupazione
- Art. 5 - Istanza di autorizzazione
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 (Rilascio e contenuto)
- Art. 8 (Conformità igienicosanitaria)
- Art. 9 (Titolare)
- Art. 10 (Obblighi del concessionario)
- Art. 11 (Occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio)
- Art. 12 (Decadenza ed estinzione)
- Art. 13 (Modifica, sospensione e revoca)
- Art. 14 (Proroga, Rinnovo e disdetta)
- Art. 15 (Deroghe)
- Art. 16 (Marciapiedi)
- Art. 17 (Giardini pubblici)
- Art. 18 (Aree pedonali)
- Art. 19 (Delimitazioni)
- Art. 20 (Manutenzione)
- Art. 21 Attività
- Art. 22 (Commercio su aree pubbliche)
- Art. 23 (Attività che possono consentire il consumo sul posto in sede fissa)
- Art. 24 (Oggetto dell'attività prevista per il consumo sul posto in sede fissa)
- Art. 25 (prescrizioni di svolgimento dell'attività di consumo immediato sul posto)
- Art. 26 (Consumo sul posto all'interno dell'esercizio)
- Art. 27 (Consumo sul posto all'esterno dell'esercizio)
- Art. 28 (Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione)
- Art. 29 (Sorveglianza)
- Art. 30 (Occupazione abusiva)
- Art. 31 (Sanzioni)
- Art. 32 (Norma transitoria)
- Art. 33 (Entrata in vigore)
- Art. 34 (Abrogazioni)

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento raccoglie e disciplina l'occupazione e l'utilizzo di suolo pubblico o comunque di interesse pubblico sotto il profilo del decoro e dell'arredo urbano nell'ambito del territorio comunale e gli elementi genericamente definiti di "arredo urbano", in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e delle attività svolte nonché le procedure relative alla presentazione delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni, nell'obiettivo del pubblico interesse e della tutela dei valori architettonici, paesaggistici e ambientali

2. Ai fini del presente Regolamento si definisce "occupazione di suolo pubblico", permanente e temporanea qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Più precisamente sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e continuativo di durata non inferiore all'anno. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

3. Oggetto del presente Regolamento è l'occupazione, con elementi che incidono sull'arredo urbano, di suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche, effettuate:

- a) dai titolari di esercizi commerciali;
- b) dai titolari di pubblici esercizi;
- c) dai titolari di attività commerciale su aree pubbliche;
- d) dai titolari di attività artigianali, nonché attività di gastronomia svolti in esercizio di vicinato e circoli;
- e) dai titolari di attività di panificazione svolta in esercizio di vicinato;

fatta salva la verifica, nel rispetto della normativa vigente, in ordine al possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di servizio all'aperto per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero per l'esposizione dei prodotti attraverso la necessaria e preventiva autorizzazione o titolo abilitativo alla vendita e/o all'esercizio dell'attività, rilasciata dall'Ufficio Commercio.

4. Per attività di esposizione e/o somministrazione adibite a servizio di manifestazioni organizzate da circoli privati, associazioni, enti sportivi, parrocchie, circoli o enti di varia natura è possibile richiedere il rilascio di apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, limitatamente alla durata dell'evento. L'iter ed i presupposti per il rilascio (es. requisiti morali e professionali, conformità alla vigente normativa igienico sanitaria e urbanistica etc., rispetto delle normative di pubblica sicurezza) è uguale a quello previsto per autorizzazioni normali. Per le attività di cui al presente comma l'Amministrazione Comunale può decidere di concedere il Patrocinio gratuito.

5. Le occupazioni di aree private di cui al precedente comma 3 sono soggette ad autorizzazione amministrativa . Non sono soggette ad alcun titolo le occupazioni di aree private aperte al pubblico che non hanno affaccio su aree pubbliche ovvero non incidono sul decoro e arredo urbano.

Non è richiesto il parere per le occupazioni temporanee di suolo pubblico e privato, di durata inferiore ai sette giorni, purché concomitanti a fiere, feste, manifestazioni ovvero ad eccezionali riunioni di persone.

E' altresì oggetto del presente regolamento l'occupazione continuativa di suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private prospicienti aree pubbliche, con chioschi ed edicole.

Altre forme di occupazione rientrano nelle competenze degli uffici comunali preposti per materia secondo le rispettive tipologie.

6. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente ufficio comunale, su richiesta dell'interessato.

7. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

8. E' altresì vietato eseguire manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, fatte salve le opere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 2 Norme generali

1.L'occupazione del suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i criteri contenuti nel presente Regolamento e dei Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Edilizio e del Regolamento occupazione suolo pubblico per l'applicazione della relativa tassa. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in bollo, secondo fac-simile rilasciato dall'ufficio competente, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2.La domanda in bollo deve contenere necessariamente i dati indicati sul fac-simile rilasciato dal competente ufficio. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica.

3.Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale, del posizionamento dell'ingombro nonché dalla dimostrazione di aver ottemperato al versamento dei tributi gravanti su l'area occupata dalle attrezzature e dagli arredi facenti parte dell'attività aziendale principale.

4.La domanda deve essere indirizzata almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'allestimento delle strutture, all'ufficio competente ed il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della pratica.

5.Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione il responsabile può richiedere,

l'integrazione della documentazione ed in tal caso il procedimento rimane sospeso fino all'integrazione della pratica.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e ferme restando le prescrizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e sue modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento alle strade di tipo "E" (strade urbane), all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi, si definiscono:

a) "**occupazione temporanea**": occupazione del suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche, con strutture mobili e elementi di arredo urbano a carattere temporaneo per un periodo complessivo inferiore ad un anno.

b) "**occupazione continuativo e permanente**": occupazione del suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche, con strutture fisse (chioschi/edicole/dehors) o anche semplicemente con attrezzature per il ristoro o per il consumo diretto sul posto (tavoli/sedie/ombrelloni/panche e simili) **per un periodo complessivo non superiore a 3 (anni) a far data dal giorno del rilascio della concessione del suolo pubblico.**

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Sono sempre permanenti le occupazioni per esposizione merci anche se non comportano carattere stabile dei manufatti, quando sono sottoposte a atto di concessione a seguito di domanda.

c) "**uso comune**": la fattispecie di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione;

d) "**concessione**": il provvedimento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone;

e) "**adiacenza ai fabbricati**": ogni occupazione limitrofa, contigua o immediatamente prospiciente l'attività interessata e, comunque, tale da non creare intralcio o difficoltà alla circolazione pedonale o stradale;

f) "**particolari caratteristiche della strada**": quelle che consentono forme atipiche di occupazione senza che sia procurato alcun intralcio a qualsiasi forma di circolazione;

g) "**circolazione pedonale**": possibilità di assicurare il libero transito di pedoni, persone con limitata o impedita capacità motoria, carrozzelle per disabili, nonché carrozzini e passeggini per bambini;

h) "**attività commerciale**": esercizi commerciali, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, artigiani ed attività di gastronomia compreso commercio su aree pubblica.

i) "**area concedibile**" si deve intendere l'area che in astratto può essere occupata nel rispetto di quanto stabilito da leggi e regolamenti in vigore. *A tal proposito, la Giunta Comunale, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è tenuta*

ad approvare con apposita deliberazione, le tavole tecniche concernenti la perimetrazione delle aree concedibili individuate dagli Uffici Comunali competenti.

l) “**area occupabile**” si intende quell’area sulla quale può essere in concreto concessa l’autorizzazione al singolo operatore: essa è delimitata in larghezza dal fronte del locale ed in profondità dalla linea di demarcazione dell’area concessa secondo l’ubicazione e la morfologia della strada o della piazza rispettando le tavole tecniche relative alla perimetrazione delle aree concedibili e le limitazioni di cui al presente Regolamento ed alla normativa vigente.

m) “**elementi di arredo urbano**” si intende l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività di pubblico esercizio, le attività commerciali e le attività artigianali e di gastronomia.

n) “**consumo immediato sul posto di alimenti**”: si intende il consumo immediato di generi alimentari all’interno, o in una superficie aperta all’uopo attrezzata, presso gli esercizi di vicinato del settore alimentare, attività di panificazione e generi di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con *l’esclusione del servizio assistito di somministrazione.*

o) “**decoro urbano**”: un’ottimale qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino;

p) “**arredo urbano**” insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:

- a) all’abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, ecc.);
- b) ai sistemi di illuminazione (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati **nell’allegato A)** che costituisce parte integrante del presente regolamento, comprendono le seguenti tipologie:

- Sedie, tavolini e panche
- Fioriere
- Ombrelloni (senza scritte pubblicitarie)
- Paravent mobili
- Apparecchi illuminanti
- Cestini portarifiuti
- Pedane
- Paletti di delimitazione a corda
- Espositori mobili
- Espositori a cavalletto
- Tende parasole
- Stufe per esterni

- n) “**strutture fisse a carattere temporanee**”: quei manufatti di modeste dimensioni semplicemente appoggiate o ancorati al suolo mediante apposite zavorre; classificati a seconda dell’uso in due categorie : chioschi, edicole dehors, la cui durata di esercizio sia preventivamente stabilita da atto di concessione di suolo pubblico per occupazione a carattere continuativo e permanente di cui al precedente punto b).
- o) “**superficie di somministrazione o di vendita**” si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, il ristoro o il consumo diretto sul posto di alimenti e bevande. Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
- p) **Prodotti di gastronomia**: tutti i prodotti oggetto di vendita, bevande comprese, che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente sul posto. Sono pertanto da comprendere anche la produzione di pizza al taglio, rosticceria, kebab, prodotti di gelateria, piadinerie, ecc.;
- q) **Esercizio di vicinato/gastronomia**: l’attività economica che abbia presentato SCIA ai sensi della LRT. 28/2005 e relativa notifica alimentare ai sensi REG. CEE 852;
- r) **Consumo sul posto**: consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione.
- s) **Locali dell’azienda**: quelli autorizzati alla vendita di cui l’azienda ha disponibilità, a qualunque titolo;
- t) **Arredi dell’azienda**: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto, ivi compresi tavoli e sedute, correlati all’attività della vendita per asporto e consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della clientela;
- u) **Servizio non assistito**: ritiro personale e diretto del cliente, al banco di servizio, dei prodotti, comprese bevande, posate, bicchieri, per poi accedere a tavoli, sedie, piani di appoggio, ecc. per il consumo, nonché depositare, al termine dello stesso, gli avanzi negli appositi contenitori ed i vassoi porta vivande nel sito destinato ad ospitarli dopo l’uso;
- v) **Somministrazione assistita**: attività consistente nel servizio al tavolo del cliente, con menù dei prodotti offerti e relativi prezzi, raccolta ordinazioni, apparecchiatura tavoli con stoviglie non a perdere e tovaglie.

Art. 4 Norme generali per l’occupazione

1. L’occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò sia compatibile con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche.

2. E' espressamente vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.)

3. Non è consentito installare arredi fissi o mobili in contrasto con il codice della strada; in particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.

4. E' vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita autorizzazione preventiva dell'ufficio comunale competente, ad eccezione delle seguenti fattispecie:

a) sosta dei veicoli, per il tempo occorrente alle operazioni di carico e scarico;

b) occupazioni occasionali, ai sensi del regolamento di polizia urbana;

5. L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale l'area occupabile può essere collocata nelle immediate vicinanze, in prossimità ai locali, salvo il diritto dei terzi e previo consenso scritto di questi, salvo le deroghe previste dal presente regolamento, in particolari casi ove non vi siano spazi idonei. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.

6. Nei casi in cui il titolare dell'attività commerciale non possa utilizzare l'area antistante il locale a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività commerciale che ha presentato istanza, fatta salva la valutazione degli uffici competenti e comunque nel raggio di venti metri dal prospetto del locale.

7. In **"P.zza del Plebiscito e Via Palestro"** (dal nc. 1 al 77) l'area occupabile da parte dell'istante non deve superare una superficie complessiva di mq. 20.

8. La superficie di area concessa potrà essere modificata o ridotta per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali; si potrà inoltre in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate.

9. L'ufficio tecnico – settore urbanistica predispone la pianificazione delle aree concedibili di piazze e strade di particolare pregio, perseguendo la finalità di armonizzare la fruizione degli spazi pubblici, **nel rispetto dell'uso pubblico degli stessi**; le autorizzazioni ed i pareri espressi per le occupazioni di tali aree dovranno essere conformi alle pianificazioni stabilite.

10. Nelle piazze e nei larghi l'area concedibile, individuata nella pianificazione di cui al precedente comma 9, deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima e dello spazio disponibile, tenendo conto di caratteristiche, morfologia e funzione degli spazi pubblici interessati, garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.

11. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti

tra più esercenti, l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie interna del locale, secondo la seguente equazione matematica:

$$A = \text{Supl} \times \text{Atot}/\text{SupTotl}$$

Supl : superficie interna di somministrazione del locale richiedente

Atot : totale dell'area concedibile

SupTotl : la somma di tutte le aree interne dei locali richiedenti nella medesima strada o piazza

12. Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

13. Nel caso di strade interdette al traffico deve essere riservato uno spazio di viabilità di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

14. Nei passaggi pedonali coperti e nei porticati non è consentita l'occupazione del suolo pubblico.

15. L'Amministrazione Comunale, nel momento in cui viene presentata una richiesta di autorizzazione per la concessione di spazi pubblici, pianificherà le modalità di utilizzo della strada, piazza o largo, rispettivamente per la loro intera estensione.

16. È vietato l'accatastamento e l'esposizione di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti il pubblico esercizio.

17. È consentita l'esposizione solo mediante l'utilizzo di espositori in conformità di quanto prevede il regolamento di igiene e sanità pubblica

18. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare, solo per gli esercizi commerciali già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tipologie di espositori differenti rispetto a quelle previste nelle norme che seguono, purché non in contrasto con il decoro urbano e l'igiene pubblica, ed a condizione che gli operatori interessati si impegnino ad uniformarsi al presente Regolamento in un termine non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

19. Il posizionamento degli espositori è concesso solo se lo spazio di marciapiede, lasciato libero per il transito pedonale e delle persone con limitata od impedita capacità motoria, è pari o superiore a mt. 2,00.

20. L'utilizzo di espositori è consentito esclusivamente durante le ore di esercizio dell'attività, con l'avvertenza che, alla chiusura del locale, la struttura deve essere rimossa dal suolo pubblico.

Art. 5 - Istanza di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione, in bollo, da compilarsi esclusivamente e conformemente secondo il modello predisposto d'ufficio, ed allegato al presente regolamento, deve essere indirizzata al Responsabile del SUAP che dovrà trasmetterlo :

- a. Al Responsabile dell'ufficio tecnico – Settore Urbanistica;
- b. Al responsabile della polizia municipale;
- c. Al responsabile del servizio tributi

e presentata all'ufficio protocollo del Comune di Guardistallo, direttamente o tramite pec o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

2. L'istanza recante l'autocertificazione – redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – del richiedente avente titolo, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

A) DICHIARAZIONE CONTENENTE:

- 1.Generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
- 2.Denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- 3.Durata e giorni dell'occupazione;
- 4.Attività che si intende esercitare sul suolo pubblico;
- 5.Descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;
- 6.Impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
- 7.Indicazione facoltativa del recapito telefonico, presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento.

B) PROGETTO IN DUPLICE COPIA redatto e firmato da tecnico abilitato, costituito da elaborati scritto-grafici contenenti le informazioni necessarie a valutare l'intervento e consentire la verifica delle disposizioni del presente regolamento :

- 1.ubicazione dell'intervento
 - 2.planimetria quotata con posizionamento degli elementi di arredo (scala 1:100/1:50)
 - 3.disegno quotato e materiale descrittivo e illustrativo, a colori, delle tipologie e dei materiali degli elementi di arredo
 - 4.documentazione fotografica a colori del luogo
 5. Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli elementi di arredo urbano da installare;
 - 6.Eventuale consenso scritto di terzi per l'occupazione dell'area antistante altra proprietà;
- Gli elaborati grafici potranno essere redatti su formato A4 o A3.

C) ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER OTTENIMENTO DEL PARERE DELL' ASL, nei casi previsti dalla normativa vigente, con allegata copia comprovante l'avvenuto versamento dei diritti istruttori, eventualmente dovuti all' ASL di competenza.

D) RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DPR 139/2010, nei casi previsti dalla normativa vigente, integrando la documentazione di cui alle precedenti lett. B e

C, con un'ulteriore copia della stessa, corredata della scheda paesaggistica di cui allo schema allegato al DPCM del 12 dicembre 2005, e dell'attestazione dell'avvenuto versamento dei relativi diritti istruttori.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, ai fini istruttori potranno essere richiesti accertamenti da parte degli uffici di Prevenzione Sanitaria o di eventuale altri uffici.

4. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi, indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.

3. Il **Responsabile del SUAP, rilascerà il provvedimento finale** di competenza previo parere obbligatorio del Comando della Polizia Municipale, fatto salvo il rispetto delle ulteriori norme per l'esercizio dell'attività verificato dal settore Attività Produttive. Provvederà inoltre, nei casi previsti dalla legge, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 e s.s. della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti interessati, secondo le modalità previste dalla legge.

4. Il rilascio della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinata, al **preventivo pagamento delle spese** di istruttoria dovute ai sensi della normativa vigente che saranno quantificate in base a provvedimento tariffario della Giunta Comunale, della relativa tassa (TOSAP) e della tassa rifiuti solidi urbani (TARI) giornaliera o annuale, a seconda della durata dell'occupazione. E' inoltre dovuta l'imposta di pubblicità ove ricorrano i presupposti di legge. E' obbligatorio dimostrare di aver stipulato, sull'area oggetto dell'occupazione, regolare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Copia della stessa dovrà essere allegata alla richiesta.

5. All'istante sarà consegnata la concessione con allegata una copia degli elaborati grafici vidimati, che dovrà essere depositata presso l'attività commerciale ed esibita in caso di controllo da parte dei funzionari preposti.

6. Con provvedimento interno sono stabiliti i tempi e le modalità del procedimento. Si rimanda alla normativa vigente fino all'approvazione dello stesso.

Art 6 Istruttoria

1. La domanda va inoltrata entro il **31 gennaio di ogni anno**.

2. Le domande straordinarie e/o integrative possono essere inoltrate entro la fine di settembre di ogni anno.

3. L'ufficio competente, del presente regolamento, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:

- a) verifica la regolarità e completezza degli atti;
- b) invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, a integrare o correggere la documentazione, non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata;
- c) esamina la domanda, tenendo conto, in particolare, degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;
- d) L'istanza può essere inoltrata digitalmente tramite Posta Elettronica Certificata con firma digitale, nelle modalità consentite dalla legge, al seguente indirizzo:
comune.guardistallo@postacert.toscana.it

2. Le istanze relative a manifestazioni temporanee organizzate da circoli privati, associazioni, enti sportivi, parrocchie, circoli o enti di varia natura possono essere sempre inoltrate e comunque almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'attività.

4. Il rilascio delle suddette autorizzazioni è subordinato alla valutazione delle domande condotta dai competenti uffici comunali che risultano direttamente coinvolti:

- Ufficio Commercio e Tributi per quanto riguarda gli aspetti di natura commerciale;
- Ufficio Polizia Municipale per quanto riguarda gli aspetti di viabilità e sicurezza stradale.

5. Il procedimento è concluso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza con documentazione completa e pareri allegati richiesti; il termine potrà essere sospeso per una sola volta per richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali da parte dell'ufficio.

Art 7 (Rilascio e contenuto)

1. In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata, con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione contiene, in particolare:

- a) gli elementi fondamentali
- b) le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo, che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o regolamento;
- c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;
- d) gli obblighi del concessionario.

3. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure digitalmente tramite Posta Elettronica Certificata con firma digitale, nelle modalità consentite dalla legge, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.

4. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

5. Il soggetto, che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione, né il rinnovo, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.

Art 8 (Conformità igienicosanitaria)

La concessione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salva la necessità di acquisire, l'ulteriore titolo igienico - sanitario.

A tal proposito ed al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con riferimento all'area oggetto di concessione il progetto di occupazione di suolo pubblico dovrà prevedere un numero di posti a sedere proporzionato con la capacità tecnica operativa dell'esercizio, della cucina e dei servizi igienici in conformità al regolamento igienico sanitario e compatibile con la pianificazione generale dell'area interessata.

Art. 9 (Titolare)

1. Tutte le concessioni sono rilasciate, facendo salvi i diritti dei terzi.

2. In ogni caso, il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o molestia, arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

3. Sono vietati, a pena di nullità, la sub concessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione.

4. Nei casi di cui al comma precedente, devono essere comunicati, tempestivamente, gli estremi del nuovo titolare.

5. Se cambia la rappresentanza del concessionario, devono essere comunicati, tempestivamente, le generalità complete e la residenza del nuovo rappresentante.

6. Nel caso di condomini, l'amministratore li rappresenta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 10 (Obblighi del concessionario)

Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

a) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine di scadenza della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese.

b) Sostenere gli oneri e le spese, conseguenti all'atto di concessione.

Art. 11 (Occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio)

1. In caso di occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'occupazione del suolo, salvo il diritto dei terzi.

2. Tale autorizzazione è rilasciata, fatta salva la verifica della conformità alla vigente normativa igienicosanitaria e urbanistica.

3. Per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio istituite nei modi e nei termini di legge, è dovuto il pagamento dei tributi comunali.

4. Per l'occupazione di aree private non rientranti nell'ipotesi di cui sopra, ma che abbiano affaccio su aree pubbliche, non è prevista l'autorizzazione comunale all'occupazione del suolo né il pagamento della relativa tassa. L'installazione di elementi di arredo urbano su tali aree deve avvenire, comunque, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 12 (Decadenza ed estinzione)

1. La concessione può essere dichiarata **decaduta**, esclusivamente dalla stessa autorità che l'ha rilasciata, per le seguenti motivazioni:

- a. il mancato rispetto delle prescrizioni tecnicoamministrative, di cui all'art 4, previa diffida a rimuovere la violazione;
- b. il mancato versamento del canone dovuto, ove il ritardo è superiore a sessanta giorni, dall'avviso di avvio del procedimento e contestuale diffida ad adempiere;
- c. la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro sessanta giorni, per le concessioni continuative, e trenta giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
- d. l'uso improprio del suolo pubblico, o diverso da quello consentito dall'atto di concessione.
- e. l'inottemperanza alle disposizioni sulle tipologie degli elementi di arredo di cui all'allegato A, previa diffida a rimuovere la violazione.

2. La dichiarazione di decadenza è notificata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Sono **cause di estinzione** della concessione:

- a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b);
- b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 13 (Modifica, sospensione e revoca)

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere **modificata, sospesa o revocata**, con provvedimento motivato, da parte della stessa autorità che l'ha rilasciata. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

2. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.

3. E' sempre ammesso il ridimensionamento della superficie autorizzata nelle ipotesi in cui si renderà necessario garantire i diritti dei terzi o nelle ipotesi in cui lo disporrà l'Ufficio Tecnico Comunale per le zone di rilevanza storico - ambientale.

4. **La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.**

5. Qualora l'istante abbia provveduto al versamento dei tributi dovuti, avrà diritto al rimborso del maggior onere versato in seguito al ridimensionamento della superficie occupata, previa presentazione di apposita istanza di rimborso da presentarsi nei modi e nei termini di legge alla ripartizione tributi, o al concessionario per la riscossione, nell'ipotesi in cui gli sia stata affidata la gestione dei relativi tributi.

6. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 14 (Proroga, Rinnovo e disdetta)

1. Le concessioni di occupazioni continuative/permanenti possono essere rinnovate con un nuovo atto formale, su richiesta presentata dal titolare, almeno sessanta giorni prima della scadenza o secondo le particolari modalità previste per la specifica tipologia di occupazione. Le concessioni annuali possono essere rinnovate con il pagamento del canone stabilito per l'anno di riferimento, previa comunicazione trasmessa dal titolare entro gli stessi termini e a condizione che l'occupazione resti inalterata.

2. Le concessioni di **occupazioni temporanee** possono essere prorogate con una semplice comunicazione d'ufficio, previa presentazione di istanza in bollo presentata dal titolare almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, o secondo le particolari modalità previste per la specifica tipologia di occupazione, a condizione che l'occupazione resti inalterata e venga effettuato il pagamento preventivo del canone. Il nuovo pagamento deve contenere il conguaglio del canone già versato per la prima concessione.

Il nuovo periodo è sommato al precedente, ai fini dell'applicazione del coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 300 gg nell'arco di un anno e comunque potrà essere rilasciata una sola proroga.

3. Solo nel caso di occupazione temporanea, nelle ipotesi in cui si intenda occupare il suolo pubblico con un progetto di arredo che non comporti variazioni rispetto alla concessione già rilasciata, se ne potrà chiedere il rinnovo presentando formale istanza in bollo, 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità dell'intervento a quello precedentemente autorizzato, l'assenza di verbali di accertamento di illeciti per occupazioni abusive, in quanto non conformi al titolo, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del Dlgs 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 160 Dlgs 42/04; allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e dei tributi riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui al punto 7 lettera D dell'articolo 4. Nel caso di

smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

La concessione non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento; dopodiché l'istanza dovrà essere ripresentata così come definito all'art. 5, anche ai fini della verifica della conformità igienicosanitaria e l'eventuale attivazione delle procedure.

4. Il rinnovo della concessione di suolo pubblico, sarà rilasciata direttamente dall'ufficio competente, previa verifica della conformità igienico sanitaria di cui all'art.8 , e della eventuale incompatibilità ai sensi del DI 42/2004, senza necessità di acquisire ulteriori pareri, salvo quello della polizia municipale a fini della osservanza delle disposizioni del codice della strada.

5. Il Comune di Guardistallo, tramite la di Polizia Municipale e tramite i Tecnici del Settore Urbanistica, procede alla verifica sulle autocertificazioni presentate per il rinnovo della concessione con modalità anche a campione, ai sensi dell'71 comma 1 DPR 445/00. In caso di dichiarazioni mendaci il dirigente ha obbligo di referto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 DPR 445/00.

6. Qualora emergano difformità dell'occupazione rispetto alla concessione già rilasciata, non si potrà rilasciare nuova concessione di suolo pubblico.

7. In caso di sopravvenute esigenze o quando si renda necessario garantire i diritti dei terzi o nell'ipotesi di cui all'art.9 comma 5, anche in sede di rinnovo della concessione con procedura semplificata, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 e s.s. della L.241/90 e ss.mm.ii., potrà essere disposto per le ragioni di cui agli artt. 12 e 13, il ridimensionamento della superficie autorizzata con le modalità specificate agli artt. 12 e 13 medesimi.

8. Costituisce comunque causa di diniego per il rinnovo della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

9. Le richieste e comunicazioni, di cui ai commi precedenti, sono presentate e trasmesse all'ufficio competente ai sensi dell'articolo 5.

10. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure in altra forma ammessa.

11. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione continuativa, relativamente alle eventuali annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 15 (Deroghe)

1. Nell'applicazione del presente regolamento l'Ufficio Tecnico deve garantire il rispetto dei principi generali previsti dalla normativa statale in materia, nonché le deroghe di cui:

- a) al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 20 del Codice della Strada che testualmente recita: " *sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico – ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione;*
- b) terzo capoverso del 3 dell'art.20 del codice della strada che testualmente recita: "*nelle zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria*".

Art. 16 (Marciapiedi)

1.I marciapiedi potranno essere occupati fino al limite massimo di metà della loro larghezza, purché non sussistano altri tipi d'impedimento sullo spazio rimanente e restino comunque completamente liberi almeno due metri per la circolazione pedonale. Di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.

2.Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml. 1,50.

3.Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

1.Le coperture sempre nei suddetti limiti di estensione spaziale, dovranno essere collocate ad un' altezza minima dal suolo di m. 2,20, ad una distanza minima dal margine del marciapiede di cm.50, e dovranno sempre essere apposte sulle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande e/o consumo diretto sul posto.

2.Solo nel caso di occupazione temporanea è consentita l'occupazione di parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, collocando, a cura del concessionario, adeguata segnalazione; in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza degli elementi di arredo.

3.Nei soli casi di somministrazione di alimenti e bevande e/o consumo diretto sul posto di prodotti alimentari, qualora il marciapiede antistante il pubblico esercizio non consenta alcuna forma di occupazione, può essere autorizzata l'occupazione degli spazi pubblici che fronteggiano il locale o al di là della sede viaria su altra area pedonale prospiciente, fatti salvo i diritti dei terzi. In tale circostanza dovrà essere sempre acquisito il parere di competenza della ASL e dello SPESAL e gli interventi saranno comunque valutati caso per caso.

4.Dimostrata l'impossibilità di utilizzare l'area antistante o adiacente è possibile individuare altra area idonea, in prossimità del locale, e comunque nel raggio di venti metri dal prospetto del locale.

5. Nelle zone di rilevanza storico - ambientale e qualora le condizioni del marciapiede siano tali da rendere oggettivamente preferibile e più opportuno, nell'interesse collettivo, concedere l'occupazione non a ridosso dei fabbricati, ma lungo il cordolo dello stesso, previa documentazione fotografica, è necessario che lo stesso sistema sia adottato per l'intero tratto stradale interessato o per l'intero isolato al fine di assicurare condizioni omogenee di occupazione. In tale ipotesi, il cordolo del marciapiede dovrà essere escluso da ogni forma di occupazione. Dal ciglio del marciapiede dovrà essere lasciata libera una larghezza non inferiore a cm.50.
6. Restano salve le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 17 (Giardini pubblici)

Le richieste di occupazione nei giardini pubblici potranno essere autorizzate, a condizione che:

- a) i marciapiedi prospicienti gli esercizi non siano sufficientemente ampi in conformità alle previsioni del codice della strada;
- b) siano lasciati liberi spazi adeguati per la circolazione pedonale, non inferiori alla metà dei vialetti del giardino e, in ogni caso non inferiore a cm. 150 di larghezza, e sia possibile eseguire lavori di manutenzione delle piante;
- c) che l'occupazione sia limitata ai vialetti o piazzole di sosta che fronteggiano l'esercizio.
- d) Dimostrata l'impossibilità di utilizzare l'area antistante o adiacente è possibile individuare altra area idonea, in prossimità del locale, e comunque nel raggio di venti metri dallo stesso;
- e) non siano arrecabili danni al verde pubblico ed alle aiuole, in conseguenza dell'occupazione a concedersi, per i quali resta salvo il diritto al risarcimento da parte del Comune;
- f) non sono ammesse, nelle aiuole, delimitazioni di qualsiasi genere delle aree da occupare con gli arredi;
- g) sia comunque consentito il transito delle persone con limitata ed impedita capacità motoria.
- h) sia rispettata la distanza di rispetto degli arredi dal tronco degli alberi di almeno 80 cm. e dagli arbusti di almeno 30 cm.
- i) sia garantita costantemente la pulizia e il decoro della zona circostante per almeno 20 mt.

Art. 18 (Aree pedonali)

Ove siano realizzate zone pedonali, sia a carattere permanente che temporaneo, potranno essere concesse occupazioni in deroga all'art. 20 del codice della strada, sia sui marciapiedi che sulla carreggiata, a condizione che:

- a) resti accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della carreggiata, comunque non inferiore a m. 3,50, per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso;
- b) sia assicurata la più idonea circolazione pedonale;
- c) Qualora l'isola pedonale venga istituita per un arco temporale limitato nell'ambito della giornata, venga effettuato lo sgombero dell'area pubblica da ogni tipo di struttura al di fuori dell'arco temporale di durata dell'isola pedonale.

Art. 19 (Delimitazioni)

1. Sono consentite fioriere con essenze fiorite o arbustive di altezza complessiva da terra non superiori a cm. 100 solo su strada a separazione dal flusso veicolare.
2. Sono consentite essenze a sviluppo maggiore nei casi di fioriere isolate, intese come elemento di decoro, ma non come delimitazione di spazi.
3. In ogni caso la scelta delle piante dovrà essere in accordo con il decoro, le tonalità, gli elementi architettonici ed eventuale altra vegetazione che caratterizzi la strada o la piazza in cui vengano posizionate.
4. E' obbligo del richiedente gestire e curare le fioriere, ancorché di proprietà comunale, ubicate all'interno dello spazio occupato o nelle sue immediate vicinanze.
5. **Lo spazio concesso sarà delimitato da borchie adesive , posizionate in modo da perimetrale l'area, così come indicata nell'elaborato grafico allegato al documento autorizzativo;**
6. Sono ammesse le pedane, solo ed esclusivamente, in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente e tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da portatori di handicap ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini accessibili in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

Art. 20 (Manutenzione)

1. I titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico devono farsi carico della costante pulizia dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.
2. **La superficie autorizzata dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi durante la chiusura dell'attività salve le ipotesi in cui la disposizione dell'arredo rimanga inalterata o siano accatastati con ordine. Sono esentati esclusivamente i paraventi mobili e gli ombrelloni che devono essere comunque chiusi durante le ore di chiusura.**
3. Fatta salva l'ordinaria pulizia quotidiana, particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di carattere igienico sanitario: disinfezione settimanale e disinfestazione in caso di presenza di insetti e/o animali nocivi;
4. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore agli otto giorni, la superficie autorizzata dovrà essere sgomberata da ogni elemento d'arredo.

Art. 21 Attività

1. Le strutture fisse o mobili autorizzate non devono essere adibite ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività per cui è concessa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nei **dehors** direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione o per il consumo diretto sul posto di alimenti e bevande, potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

3. Nei dehors è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione ed intrattenimento musicale. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

Art. 22 (Commercio su aree pubbliche)

Coloro che esercitano il commercio, in forma itinerante, su aree pubbliche non predeterminate dal comune e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non sono soggetti alla concessione di cui al presente regolamento.

Art. 23 (Attività che possono consentire il consumo sul posto in sede fissa)

E' consentita l'attività di consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio di somministrazione assistita, unicamente nei casi previsti dalle leggi nazionali e regionali, attualmente:

a) agli esercizi di vicinato che hanno presentato apposita e regolare segnalazione certificata di inizio attività (esercizi di vicinato) ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 114/98 e ss.mm. e/o L:R.T. 28/2005 "Codice del Commercio" per la vendita dei prodotti del settore alimentare;

b) alle attività di panificazione, così come definite dall'art.4 della L. 248/2006;

c) alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia, che hanno presentato in abbinamento all'attività artigianale di produzione apposita e regolare segnalazione certificata d'inizio attività commerciale del settore alimentare ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 114/1998 e ss.mm. e/o mL:R.T. 28/2005 "Codice del Commercio";

d) agli imprenditori agricoli che hanno presentato comunicazione di inizio attività ai sensi del D. Lgs.228/201 e ss.mm. in locali di cui hanno disponibilità, non necessariamente, annessi alla sede dell'attività agricola.

Art. 24 (Oggetto dell'attività prevista per il consumo sul posto in sede fissa)

1 - Il consumo sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari, bevande comprese, che sono in vendita presso l'attività e che vengono consumati immediatamente utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, vale a dire attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli, ma anche panche e sedie, con esclusione di ogni operazione di "assistenza" da parte dell'esercente ai clienti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria

2 – Per gli esercizi di vicinato di cui all'art. 2 lettera a) , i prodotti venduti, oggetto del consumo sul posto, devono presentare caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, senza necessitare, successivamente alla richiesta di acquisto, di operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari fatta eccezione per il semplice riscaldamento;

3 – Le bevande, oggetto del consumo sul posto, devono essere vendute in confezione originale, non essendo consentita, da parte dell'esercente, la miscita;

Art. 25 (prescrizioni di svolgimento dell'attività di consumo immediato sul posto)

Alle attività, di cui al precedente art. 24, che intendono avvalersi della facoltà di effettuare il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, come consentito dall'art.3 comma 1, lettera f- bis del D.L. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006, si prescrive quanto segue:

1- Il consumo degli alimenti deve avvenire nel locale di vendita al minuto, o in ambienti appositamente destinati al consumo e attrezzati allo scopo precedentemente autorizzati;

2- Il consumo in aree esterne nell'ambito del territorio del Comune di Guardistallo , potrà avvenire nel limite massimo consentito di: quattro panche (sostitutive di sedie) con relativi panni di appoggio (sostitutive di tavoli); gli arredi (panche, piani di appoggio), non **potranno superare le 16 sedute**, che saranno conteggiate complessivamente, tra esterno ed interno, con le modalità dei successivi articoli; (non rientrano nel conteggio di numero massimo consentito eventuali mensole o arredi dell'esercizio, che non si configurino come piani di appoggio utilizzati dal consumatore);

3- E' consentita esclusivamente la fornitura e l'utilizzo di stoviglie a perdere (piatti, bicchieri, posate, tovaglie, tovaglioli, salviette detergenti monouso);

4- I piani di appoggio non dovranno risultare apparecchiati o forniti di menù e tovaglia; è escluso il servizio al tavolo da parte, del titolare dell'esercizio o da altro personale dipendente, il servizio sarà pertanto limitato alla consegna dei prodotti al banco, ritirati direttamente dal consumatore;

5- Successivamente alla richiesta di acquisto, è vietato compiere operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari, fatta eccezione per il semplice riscaldamento e in casi particolari lo sporzionamento (gastronomia);

6- E' vietata qualsiasi forma di servizio assistito da parte dell'esercente, il quale si deve limitare a consegnare i prodotti al banco senza portare al tavolo ciò che è stato acquistato o il conto;

7- E' vietato il servizio di apparecchiatura/sparecchiatura;

8- E' vietato il servizio di condimento degli alimenti da parte dell'esercente o la messa a disposizione degli stessi se non in bustine monouso;

9- Non è ammessa la cottura istantanea (es. scegliere pasta, pesce, carne e ordinarne la cottura);

10- Non è ammesso raccogliere ordinativi di acquisto nell'area dove sono collocati gli arredi;

11- Non è ammesso raccogliere prenotazioni o predisporre gli arredi per accogliere il consumatore/i in modo particolare;

12- Non è ammesso stabilire prezzi diversi a seconda che il prodotto venga consumato sul posto;

13- E' obbligatoria la presenza di un numero adeguato di contenitori per rifiuti differenziati, a disposizione della clientela, posizionati all'interno dell'esercizio.

Art. 26 (Consumo sul posto all'interno dell'esercizio)

Il consumo sul posto all'interno del locale di vendita, con le modalità prescritte dalle normative in materia e gli arredi consentiti dal presente regolamento, è esercitabile durante tutto il periodo dell'anno.

Art. 27 (Consumo sul posto all'esterno dell'esercizio)

Il consumo sul posto all'esterno del locale di vendita in area pubblica e/o privata, con le modalità prescritte dalle normative in materia e gli arredi consentiti dal presente regolamento è esercitabile alle condizioni indicate nei precedenti articoli del presente regolamento e delle seguenti condizioni, fermo restando che per l'esterno e per l'area privata valgono le disposizioni e limitazioni previste, dalla normativa vigente, per il consumo all'interno:

1- Qualora l'esercente scelga di collocare all'esterno il numero massimo di arredi consentiti, all'interno del locale non dovrà essere presente alcun arredo, ad esclusione di mensole o piani d'appoggio di servizio;

2- L'occupazione di suolo pubblico o privato non potrà, in alcun caso, superare la misura massima di 10 mq.. Si applicano le disposizioni del presente regolamento;

3- Nell'area esterna pubblica o privata è consentita unicamente l'installazione di ombrelloni e *pedane, queste ultime esclusivamente nell'ottica del solo livellamento del suolo;*

4- Le attrezzature ammesse dovranno essere del materiale previsto dai vari regolamenti di occupazione suolo pubblico, urbanistici vigenti e del presente regolamento, al fine di conseguire l'uniformità delle soluzioni che comunque dovranno presentare omogeneità compositiva e non precludere la percezione visiva dell'intorno;

5- Sono vietate scritte pubblicitarie. Sono ammesse esclusivamente scritte contenenti solo la denominazione del locale ed il suo eventuale logo;

6- Restano valide le disposizioni inerenti il transito veicolare e pedonale, vigenti nel territorio nel quale viene effettuata l'occupazione;

7- L'occupazione deve essere sempre compatibile con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, in alternativa dovrà essere rimossa;

8 - Dovrà essere rimossa in caso di qualsiasi altra manifestazione autorizzata dall'Amministrazione Comunale, a semplice richiesta dell'Amministrazione, entro il tempo ordinato con un preavviso di giorni tre (3 giorni), qualora la richiesta non venga ottemperata se ne farà carico l'Amministrazione con addebito allo stesso delle relative spese.

9- Il presente regolamento potrà essere derogato in caso di eventi particolari quali sagre, manifestazioni, mercati straordinari, rispetto ai quali i titolari degli esercizi riportati all'art. 24, potranno presentare regolare Scia, anche per somministrazione temporanea.

Art. 28 (Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione)

La richiesta per l'occupazione del suolo pubblico e l'ampliamento dell'attività deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive e deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente, l'esatta indicazione dell'attività svolta, la superficie del locale sede dell'attività, il codice fiscale o la partita IVA;
- b) l'esatta ubicazione e definizione della superficie richiesta quotata in planimetria;
- c) l'indicazione dei corridoi liberi nonché della larghezza totale dell'area e/o strada sulla quale insiste l'occupazione richiesta;
- d) l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, anche previo deposito di eventuali cauzioni, nonché di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- e) la preventiva ed incondizionata autorizzazione rilasciata a favore dell'Amministrazione comunale, di procedere alla rimozione forzata delle occupazioni nei casi in cui questa la disponga per qualunque motivo, fermo restando il diritto di tutelare le proprie ragioni nelle sedi opportune;
- f) la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica laddove previsto dal D.Lgs 42/2004;
- g) l'aggiornamento della notifica sanitaria per chi svolge il consumo sul posto tutto l'anno e planimetria con evidenziata la zona dedicata al consumo sul posto e gli arredi; per le temporanee può essere sufficiente l'implementazione del piano di autocontrollo (su parere Asl competente per territorio);

- Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta, la mancata integrazione, nei successivi 60 giorni, comporta l'automatica archiviazione della domanda.
- Per gli anni successivi al primo, l'occupazione si intende rinnovata negli stessi termini qualora l'interessato presenti, almeno 15 gg. prima l'inizio della potenziale occupazione, una comunicazione nella quale dichiara che nulla si è modificato rispetto allo stato di fatto oggetto della precedente autorizzazione ed alla documentazione ad essa allegata. In caso di modifiche riguardanti anche uno solo degli elementi strutturali di cui alla precedente autorizzazione, dovrà venire presentata una nuova richiesta corredata della relativa nuova documentazione.
- Qualora debba essere modificata la durata temporale dell'occupazione, essa dovrà essere indicata con precisione nella comunicazione di rinnovo di cui al precedente comma. Ogni eventuale modifica della durata, compreso l'eventuale prolungamento del periodo, dovrà essere comunicato con le medesime modalità e nello stesso termine (15 gg. prima dell'inizio).

Art. 29 (Sorveglianza)

1. E' posto in capo alla di polizia municipale il controllo del territorio affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte dei soggetti autorizzati.
2. Al fine di garantire un maggiore coordinamento e di attribuire maggiore incisività ai controlli, il Responsabile del SUAP trasmetterà, alla Polizia Municipale copia di tutte le autorizzazioni rilasciate ed eventuali elenchi delle stesse.
3. La polizia municipale informa il servizio tributi affinché, vengano riscosse, (direttamente o tramite il concessionario) l'imposta evasa, e le relative sanzioni tributarie derivanti dalle occupazioni abusive rilevate nell' esercizio dell' attività di controllo del territorio.
4. La Polizia Municipale e l'Ufficio Tributi informano l'Ufficio Tecnico Comunale – settore urbanistica circa l'occupazione abusiva e l'evasione o l'elusione dell'imposta ai fini dell'applicazione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi.

Art. 30 (Occupazione abusiva)

1. E' considerata abusiva:
 - a)l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
 - b)l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - c)l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.
2. L'occupazione abusiva è accertata da un pubblico ufficiale, che procede alla contestazione dell'abuso e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie; **ovvero anche attraverso i sistemi di videosorveglianza secondo disposizioni di legge.**
3. Il rapporto del pubblico ufficiale, contenente l'accertamento, è consegnato, nel giorno successivo, all'ufficio competente a disporre la rimozione dell'occupazione abusiva. In base al comma 2°, dell'articolo 823 C.C. avente ad oggetto: “Condizione giuridica del demanio pubblico” , il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
4. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. In particolare, è eseguito il sequestro cautelare delle attrezzature e della merce oggetto di commercio abusivo sulle aree pubbliche ai sensi della Legge 689/81 e del Codice del Commercio LRT 28/2005 .

Art. 31 (Sanzioni)

1. Le violazioni al presente regolamento, salve le prescrizioni dell' art. 20 del codice della strada in quanto applicabili, sono soggette al pagamento di una **somma pecuniaria compresa tra €. 50,00 ed €. 500,00 nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli.**
2. Le violazioni importano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le occupazioni abusive a proprie spese.
3. In caso di inottemperanza, si procederà d'ufficio, coattivamente ed in danno dello stesso, adottando gli ulteriori provvedimenti di legge.
4. Restano salve le disposizioni e le sanzioni del codice della strada e delle leggi speciali in materia.
5. Eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dalle occupazioni di suolo pubblico temporanee ovvero derivanti dall'espletamento dell' attività commerciale, obbligano il titolare dell'occupazione al risarcimento ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e delle cose di proprietà comunale.

Art. 32 (Norma transitoria)

1. Tutti i titolari in possesso delle autorizzazioni all' occupazione di suolo pubblico già rilasciate che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7, **devono produrre entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il parere favorevole della ASL.**

2. In mancanza, il dirigente che ha rilasciato il provvedimento è tenuto a sospenderlo fino alla produzione del prescritto parere. La presente causa di sospensione non opera qualora il richiedente si sia tempestivamente adoperato per la richiesta di parere ed il ritardo non sia a lui imputabile.

5. i titolari di provvedimenti di concessione di suolo pubblico dovranno conformarsi alle disposizioni previste dal presente regolamento **entro 18 mesi dall'entrata in vigore.** Le concessioni di suolo pubblico, regolarmente rilasciate, con **scadenza ricadente nel periodo transitorio suddetto**, sono automaticamente prorogate fino a tale data (18 mesi dall'approvazione del regolamento), purchè non siano state accertate a carico del titolare occupazioni abusive in quanto non conformi al titolo concessorio, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del D.Lgs. 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art.160 del D.Lgs. 42/04.

Entro la scadenza del periodo transitorio suddetto i titolari delle concessioni sono tenuti a presentare nuova istanza di concessione per occupazioni conformi al presente regolamento; decorso il periodo transitorio le concessioni precedentemente rilasciate e non conformi al regolamento decadono automaticamente.

In caso di successiva approvazione di una progettazione unitaria per aree vincolate omogenee il periodo transitorio di mesi 18 decorre dall'approvazione definitiva da parte della G.M. della progettazione unitaria.

Art. 33 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera di approvazione all' Albo Pretorio.

Art. 34 (Abrogazioni)

Sono abrogate tutte le altre disposizioni comunali incompatibili con quelle previste dal presente regolamento.

TIPOLOGIE E MATERIALI DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Gli elementi di arredo urbano di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e possono essere mantenuti in sito sino alla scadenza del termine previsto dalla concessione di suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento, potrà essere infisso nella pavimentazione, salvo specifica autorizzazione.

In tutte le zone del territorio comunale potranno essere prese in considerazione, proposte d'installazione di arredi di materiali e colori diversi da quelli prescritti se estesi ad ambiti urbanistico architettonici unitari: piazza, isolato, giardino, ecc. A tale scopo è ammessa progettazione unitaria per aree vincolate omogenee che preveda, in modo coordinato e uniforme, l'installazione degli elementi di arredo urbano;

Le installazioni degli elementi di arredo urbano devono rispettare le seguenti prescrizioni :

- **Sedie e tavolini**: di disegno lineare, in legno o di materiale simile di colore naturale o bianco, in ferro battuto o metallo di colore nero o canna di fucile o brunito.
- **Fioriere** : in argilla cotta, pietra di colore chiaro o legno a doghe di colore naturale. Sono escluse fioriere in plastica, cemento naturale o colorato. Specificare la specie botanica da piantare nella fioriera.
- **Ombrelloni** : supporto di legno e copertura in tela bianca o rossa E' consentita la scritta indicante solo il logo o il nome dell' attività commerciale, sono vietate le scritte pubblicitarie.
- **Paraventi** : altezza di cm.160, non fissi e con una base che garantisca la stabilità. La struttura portante in metallo brunito, o legno di colore naturale o altro materiale comunque in armonia con gli arredi. Sono escluse strutture in anticorodal. I pannelli in materiale trasparente non colorato, potranno riportare esclusivamente il logo o il nome dell' attività commerciale. Non sono consentite scritte pubblicitarie. Non è consentito l'ancoraggio al muro e alla pavimentazione dei paraventi.
- **Illuminazione** : gli apparecchi illuminanti saranno consentiti nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie e dovranno essere di disegno semplice, in ghisa o ferro battuto o metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato bianco.
- **Cestini portarifiuti** : di disegno semplice, in ghisa o metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o legno naturale.

-**Pedane** : saranno consentite pedane in legno di colore naturale o binaco, nei casi in cui l'irregolarità della pavimentazione o la sua pendenza lo renda necessario per motivi igienici o di sicurezza per gli avventori. Dovrà essere garantito l'accesso e la fruibilità ai disabili.

- **paletti di delimitazione a corda**: di disegno lineare, in legno di colore naturale o bianco con cordone a treccia o lineare di colore bianco o naturale.

- **Espositori mobili**: manufatto destinato all'esposizione di prodotti e merci varie all'esterno degli esercizi commerciali. La struttura portante dovrà essere costituita da un telaio metallico verniciato di colore grigio ghisa oppure da legno di colore bianco, e potrà essere illuminata da organi illuminanti dello stesso colore della struttura, di forma semplice ed integrati con il contesto circostante. Non sono consentite lampade fluorescenti. L'impianto elettrico di alimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti. Il tecnico progettista dovrà dimensionare la struttura, secondo le normative vigenti per resistere al peso dei prodotti e predisporre tutti gli accorgimenti tecnici (spigoli arrotondati, assenza di sporgenze, etc.) per garantire l'incolumità pubblica. Le dimensioni massime consentite sono: larghezza cm 150, profondità cm 50, altezza cm 130. Gli espositori dovranno essere ubicati lateralmente all'accesso principale e posti ad una distanza di cm. 10 dalle pareti esterne del locale di vendita, salvo diritto dei terzi, al fine di evitare fenomeni di condensa o umidità stagnante.

- **Espositori a cavalletto**: manufatto destinato alla pubblicità dei prodotti e merci in vendita negli esercizi commerciali o all'interno dell'attività di somministrazione. La struttura portante dovrà essere costituita da un telaio metallico verniciato di colore grigio ghisa oppure da legno di colore bianco, non potrà essere illuminata. Non sono consentite lampade fluorescenti. Le dimensioni massime consentite sono: larghezza cm 100, profondità cm 50, altezza cm 120. Gli espositori dovranno essere ubicati lateralmente all'accesso principale e posti ad una distanza di cm. 10 dalle pareti esterne del locale di vendita, salvo diritto dei terzi, al fine di evitare fenomeni di condensa o umidità stagnante e secondo le prescrizioni del CDS.

- **Tende Parasole**: supporto di legno e copertura in tela, o altro materiale simile, bianca o rossa. E' consentita la scritta indicante solo il logo o il nome dell'attività commerciale, sono vietate le scritte pubblicitarie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

- **Stufe per esterni**: saranno consentiti nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie o comunque all'interno del suolo occupato ed autorizzato e dovranno essere di disegno semplice, in ghisa o ferro battuto o metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato bianco con alimentazione a gas o altro combustibile.

In tutte le zone potranno essere prese in considerazione, proposte d'installazione di arredi di materiali e colori diversi da quelli prescritti se estesi ad ambiti urbanistico - architettonici unitari quali piazza, isolato, giardino, ecc.

In nessuna zona del territorio comunale (aree pubbliche, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio) sono consentite coperture stabili o volumi anche trasparenti in adiacenza o in prossimità degli esercizi commerciali che costituiscano volumetria se non siano regolarizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia e dal Regolamento Edilizio comunale.

CHIOSCHI E EDICOLE

I **chioschi e le edicole** dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare:

- a) I locali di vendita e laboratorio, dovranno avere altezza media interna non inferiore a ml. 2,70 e comunque altezza minima non inferiore a ml. 2,00;
- b) L'altezza massima ammessa sia per i chioschi che per le edicole è di ml. 3,20, considerata all'estradosso del colmo delle coperture inclinate, così pure all'estradosso delle coperture piane, misurata dal piano esterno di calpestio a quota più bassa; vengono esclusi dalle altezza massima eventuali torrioni di areazione e canne fumarie, la cui altezza non dovrà comunque superare quella strettamente necessaria tecnicamente come previsto dalle norme in materia;

Caratteristiche costruttive:

1. Strutture Chioschi ed edicole dovranno essere realizzate con l'obiettivo di ottenere strutture facilmente rimovibili pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso. Dovranno quindi adottarsi soluzioni con sistemi di giunzione semplice (incastri, bulloni, rivetti....) o sistemi in tutto o in parte prefabbricati e quindi assemblati in opera.

Sono ammessi solo sistemi di fondazione costituiti da semplice soletta superficiale in conglomerato cementizio armato.

Sono tassativamente escluse costruzioni anche solo parzialmente interrato.

2. Gli impianti tecnologici (acqua, luce, gas) dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti. Negli elaborati di progetto dovranno essere indicati i percorsi esterni delle canalizzazioni e i punti di allacciamento.

Di norma non sono ammessi approvvigionamenti di energia elettrica mediante reti aeree.

La richiesta di allacciamento ai servizi dovranno essere inoltrate a spese e cura dei richiedenti agli enti competenti. Le reti e le condotte di adduzione sono mantenute a cura e spesa degli autorizzati.

Al termine, per qualsiasi motivo, del periodo di validità dell'autorizzazione, le opere suddette rimangono in possesso dell'Amministrazione Comunale, senza che nulla sia dovuto al concessionario.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà del ripristino totale dello stato dei luoghi a spese del concessionario.

Inserimento ambientale

I requisiti formali, percettivi e tipologici delle strutture dovranno essere scelti in sintonia con l'ambiente, il tessuto urbano e il paesaggio circostanti, evitando soluzioni palesemente precarie e trascurate.

I materiali utilizzati per le finiture esterne, in quelle strutture da collocarsi nei centri storici o in aree ad essi immediatamente prospicienti, dovranno avere caratteristiche cromatiche, tipologiche e di lavorazione superficiale improntate al corretto inserimento ambientale; non sono ammesse comunque tinte di colore appariscente; è necessario che il colore delle finiture esterne sia scelto in riferimento alla gamma RAL.

In caso di chioschi ed edicole posti nelle immediate adiacenze di edifici pubblici, dovranno privilegiarsi soluzioni estetiche e volumetriche tali da omogeneizzarsi con questi. In fase istruttoria sarà valutata di volta in volta la possibilità d'inserimento, tenuto conto della dichiarazione di indirizzi in materia edilizia.

TIPOLOGIE E MATERIALI DEGLI ELEMENTI DI ARREDO PER IL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO

- **Panche**: di disegno lineare in legno o di materiale simile di colore naturale o ferro battuto o metallo, nero o canna di fucile o brunito.
- **Piano di appoggio**: di materiale di legno di colore naturale o ferro battuto o metallo di colore nero o canna di fucile brunito. Dovranno essere concordate le dimensioni e la collocazione con gli uffici competenti. Non è previsto l'uso di tavoli, di sedie e di stoviglie tradizionali, nelle aree autorizzate ed attrezzate per il consumo immediato sul posto.
- **Ombrelloni** : supporto di legno e copertura in tela bianca o rossa E' consentita la scritta indicante solo il logo o il nome dell' attività commerciale, sono vietate le scritte pubblicitarie.
- **Espositori a cavalletto**: manufatto destinato alla pubblicità dei prodotti e merci in vendita negli esercizi commerciali. La struttura portante dovrà essere costituita da un telaio metallico verniciato di colore grigio ghisa oppure da legno di colore bianco, non potrà essere illuminata. Non sono consentite lampade fluorescenti. Le dimensioni massime consentite sono: larghezza cm 100, profondità cm 50, altezza cm 120. Gli espositori dovranno essere ubicati lateralmente all'accesso principale e posti ad una distanza di cm. 10 dalle pareti esterne del locale di vendita, salvo diritto dei terzi, al fine di evitare fenomeni di condensa o umidità stagnante e secondo le prescrizioni del CDS.
- **Fioriere** : in argilla cotta, pietra di colore chiaro o legno a doghe di colore naturale. Sono escluse fioriere in plastica, cemento naturale o colorato. Specificare la specie botanica da piantare nella fioriera.